

ATTO N. 10 DEL REGISTRO 2021

COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO DI SAN LAZZARO.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile (22.04.2021), in Gualdo Tadino, nella Residenza Municipale.

Con la presente **scrittura privata**, da valere a tutti gli effetti di legge, TRA

- **Pierluigi Coldagelli**, nato a Gualdo Tadino (Pg) il 08.04.1958, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del **Comune di Gualdo Tadino**, codice fiscale 00467070546, nella sua qualifica di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 109, comma 2°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2020;

E

- **Fausto Galilei**, nato a Gualdo Cattaneo (Pg) il 06.09.1952, il quale interviene in questo atto in rappresentanza della ditta **ESA S.p.A.** con sede in Gualdo Tadino (Pg) Zona Industriale Nord, P. IVA 02202440547, nelle sua in qualifica di Legale rappresentante e Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Premesso che

- il Comune di Gualdo Tadino è proprietario del Canile Rifugio "San Lazzaro";
- con D.C.C. n. 3 del 29.01.2020 sono state approvate, le modifiche e/o integrazioni allo statuto di E.S.A. S. p. A necessarie per conformarsi la stessa società al modello "in house".
- in data 14.04.2020 il Comune di Gualdo Tadino ha provveduto ad inoltrare ad ANAC, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la domanda

d'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

- Con Determinazione n. 519 del 29.06.2020, poi prorogata con Determinazione n. 646 del 11.08.2020 la gestione del Canile Rifugio di San Lazzaro è stata affidata in via sperimentale ad ESA S.p.A. fino al 31.12.2020 con la clausola di valutare la possibilità di un affidamento per un periodo a lungo termine;

- Visto che con nota prot. n. 28142 del 15.12.2020 la ESA ha manifestato la volontà di proseguire nella gestione del Canile Rifugio di San Lazzaro per un canone annuo di 27.800,00 € oltre IVA (2.316,66 €/mese oltre IVA)

- Considerato che l'aumento mensile del canone di 316,66 € oltre IVA è ampiamente giustificato dall'aumento dell'apertura giornaliera di 1 ora e dalla somministrazione degli alimenti e delle bevande nei giorni festivi (non prevista nella precedente convenzione);

- Con Determinazione, n. 1023 del 24.12.2020, è stata conferita ad ESA spa la gestione del Canile rifugio di San Lazzaro per il periodo 01.01.0201- 31.12.2023 per il canone annuo di € 33.916,00 IVA inclusa.

CIO' PREMESSO tra le parti in epigrafe si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale deputata ad accogliere e custodire cani denominata "Canile Rifugio San Lazzaro" (di seguito individuata come "struttura"), sita a Gualdo Tadino in loc. San Lazzaro;

Art. 2- Durata e Canone base

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Per il

periodo di validità della presente convenzione ESA S.p.A., quale canone per le prestazioni di cui al successivo Art. 3, percepirà un compenso di 2.316,66 €/mese oltre IVA 22%. Eventuali altre attività non contemplate all'art. 3 saranno oggetto di trattativa tra le parti. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente, le parti si incontreranno per valutare la possibilità di proroga o rinnovo della convenzione.

Art. 3 – Compiti del Gestore

1. Il Gestore collabora con il Comune, con la Regione, con l'ASL e con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla L.R. n. 11/2015.
2. Al Gestore sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. Il servizio di custodia, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;
 - b. Garantire l'apertura al pubblico della struttura per 5 giorni a settimana per almeno 2 ore al giorno.
 - c. La gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfezione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge;
 - d. La corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;
 - e. La custodia presso la struttura dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;

- f. L'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla passeggiata quotidiana dei cani, alla sgambatura degli stessi ed alla toelettatura degli animali;
- g. Le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
- h. La comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia denunciabile dei cani ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- i. L'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione ei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- j. Il trattamento delle spoglie degli animali deceduti e relative evidenze documentali;
- k. L'aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell'animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata ecc.) affisse all'esterno dei box e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non che li riguardano;
- l. La registrazione su supporto informatico degli ingressi, delle uscite e dei decessi degli animali attraverso l'utilizzo del SIVA, ove consentito e possibile;
- m. La tenuta e l'aggiornamento quotidiano della puntuale e tempestiva registrazione cronologica di entrata e uscita degli animali e della documentazione

connessa tenuto conto delle competenze degli Enti Preposti;

- n. La comunicazione al Comune di Gualdo Tadino di tutti i movimenti dei cani Uscite, Ingressi, Decessi secondo l'apposito modello;
- o. La comunicazione mensile dei cani ospitati all'interno della struttura;
- p. La trasmissione agli uffici competenti delle caratteristiche, delle date, delle modalità di ingresso e dei movimenti degli animali, del loro stato di adattabilità e la predisposizione e fornitura di tutti i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;
- q. La fornitura all'Anagrafe Canina del Comune istituita presso la USL Umbria I dei dati inerenti la gestione anagrafica e la collaborazione con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche dei proprietari, e di tutti i dati e informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina;
- r. La cura della relazione con i visitatori e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, che tengano conto prioritariamente delle esigenze degli animali;
- s. L'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali.
- t. Al fine di favorire e promuovere l'adozione di cani, il gestore potrà garantire e consentire l'accesso alle associazioni di volontariato e prevedere un'apertura al pubblico della struttura per un periodo non inferiore alle due ore al giorno per consentire un agevole accesso ai soggetti interessati;
- u. Individuare percorsi sicuri per i visitatori;
- v. Predisporre tutti i documenti e le procedure relativi alla sicurezza della struttura anche in relazione alla presenza di persone esterne;

w. Gestire i rapporti con le associazioni di volontariato operanti presso la struttura;

3. Sono a carico del gestore le spese relative:

a. Alle utenze, elettriche, idriche e telefoniche e di ogni altro eventuale tipo necessarie alla corretta gestione della struttura;

b. Medico Veterinario del Sistema Veterinario nazionale o libero professionista facente funzione di Direttore Sanitario e la cui nomina spetta sempre al gestore;

c. Approvvigionamento alimenti approvato dal Direttore Sanitario;

d. Manutenzione Ordinaria della Struttura;

e. Smaltimento Rifiuti;

f. Dotazione al personale operante presso la struttura di specifici DPI;

g. Formazione, ove necessaria del personale operante presso la struttura;

h. Il gestore, previa autorizzazione del Comune, potrà anticipare le spese per l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari per la miglioria e funzionalizzazione della struttura. Il Comune di Gualdo Tadino rimborserà, previa adeguata rendicontazione, le spese sostenute;

Art. 4 – Competenze del Comune

1. Al controllo e alla verifica sullo stato della struttura e sulla qualità della gestione, in collaborazione con USL Umbria 1 ed altri Enti allo scopo preposti;

2. A rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h) della L.R. n. 11/2015, nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera b;

3. A promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati

convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;

4. Ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219, comma 6 della L.R. n. 11/2015;

5. A collocare presso il canile rifugio - dopo che gli stessi hanno seguito la profilassi di cui alla L.R. n. 11/2015 art. 219-bis, comma 4 presso il canile sanitario - i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219-bis, comma 1 della L.R. n. 11/2015;

6. La definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico della struttura compatibilmente alle necessità di gestione della struttura e di cura dei cani e concordato col gestore, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni, e la previsione di turni festivi e prefestivi, con possibilità di apertura domenicale e con facoltà di chiusura nella giornata del lunedì;

7. La vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali;

8. La restrizione di determinate attività a seguito di direttive, prescrizioni, ordinanze o quanto altro possa venire emesso da Enti e soggetti aventi competenza in materia;

3. Sono a carico del Comune le seguenti spese:

- Interventi di Straordinaria Manutenzione, adeguamento e miglioria della struttura;

- Interventi del Medico veterinario esperto in medicina comportamentale di cui all'art. 7 comma 2 lett. b;

- Spese mediche per accertamenti specialistici, radiografie ed interventi chirurgici;

- Smaltimento reflui fognari;
- Smaltimento Carcasse Cani deceduti;
- Acquisto medicinali e presidi sanitari in base a quanto richiesto dal Direttore Sanitario;

Art. 5 - Sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni, in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materi di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il concessionario dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza nominare il relativo responsabile e fornirne tempestiva notizia al Comune di Gualdo Tadino ed al Veterinario Responsabile della struttura.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Art. 6 – Responsabilità Civile

La ESA S.p.A. è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone,

animali e cose nell'esecuzione del servizio. La ESA S.p.A. esonera il Comune di Gualdo Tadino da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano verificarsi a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del gestore medesimo, di terzi o di personale di servizio. Il gestore risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle strutture ed attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Art. 7 – Risoluzione del Contratto

Il Comune di Gualdo Tadino procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Gestore. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore abbia disposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a con PEC. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

1. fallimento del concessionario;
2. cessione del contratto;
3. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, L. 13/08/2010, n. 136;

4. mancata apertura del canile rifugio per quattro volte anche non consecutive per cause imputabili al gestore;
5. utilizzo dei beni dati in gestione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguitate dal Comune;
6. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
7. qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
8. ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Gualdo Tadino il 19.06.2020, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- a. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della convenzione informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - b. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
9. qualora la domanda d'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house venga respinta da ANAC;

10. sopravvenute normative o imposizioni da parte di Enti e/o soggetti competenti in materia;

11. venir meno dell'interesse dell'Amministrazione Comunale a possedere un canile rifugio

Nel caso di risoluzione del contratto il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art. 8 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Al presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., pertanto le Parti si assumono l'obbligo del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, con particolare riferimento all'art. 3 e fatte salve le altre disposizioni ivi contenute. Al predetto fine si riportano i conti correnti dedicati alla presente commessa corrispondenti al seguente codice IBAN: IT 90 E 07075 38480 000000724296, presso BCC BANCA CENTRO Fil. Di Gubbio, così come da dichiarazione del Gestore in data 19.04.2021 assunta al protocollo comunale n. 10171 del 19.04.2021, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. I pagamenti a favore di ESA S.p.A. sono esclusi dalla richiesta del codice CIG come chiarito dal punto A8 delle F.A.Q per gli

affidamenti diretti a Società in house. In materia di contratti Pubblici-Tracciabilità dei flussi finanziari pubblicati da ANAC.

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, i Signori: **Galilei Fausto nato a Gualdo Cattaneo (Pg) il 06.09.1952 c.f. GLL FST 52P06 E229B.**

Art. 9 - Rispetto degli obblighi derivanti dal codice di Comportamento dei dipendenti e dal protocollo d'intesa per la Legalità'

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, il Gestore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gualdo Tadino approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 19/02/2014 nonché quelli derivanti dal protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e suoi allegati, intervenuto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Gualdo Tadino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 16/06/2020 il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; si impegna altresì a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gualdo Tadino costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10 – Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di

concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 11 - Trattamento dati personali

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), è in capo all'Amministrazione comunale adotterà idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla parte.

L'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati, designa l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente forniti o acquisiti per l'esecuzione del contratto.

Il Comune di Gualdo Tadino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gualdo Tadino, con sede in Piazza

Martiri n.4 contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 10 febbraio 2021 ed è contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile del trattamento dati è il responsabile del settore Amministrativo, sig.
Francesco Luciani.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell'Ente alla pagina <https://comune.tadino.it/privacy/>.

Nell'espletamento della propria attività l'Appaltatore è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679). A tal fine è tenuto a comunicare a questa Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile della Protezione Dati e del Responsabile del trattamento dati.

Art. 12 – Domicilio del Gestore

L'impresa elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:

ecoserviziappennino@pec.it rimanendo inteso che a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni notificazione e comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 13 – Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto e nei documenti in questo richiamati si applicano il Regolamento Comunale, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia che in maniera non esaustiva vengono di seguito elencate:

- L.R. Umbria 09/04/2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- DGR n. 323 del 09/04/2018 "Programma regionale di ricerca per migliorare l'anagrafe canina e altri interventi, di prevenzione del randagismo anno 2018 ex art. 208 e 211 della LR 11/2015."
- Regolamento Comunale per la gestione del canile rifugio di San Lazzaro e dei servizi correlati e dei rapporti con le associazioni di volontariato approvato con D.C.C. n. 64/2020;
- Regolamento Comunale inerente il rapporto Uomo – Animale – Ambiente;
- Altri regolamenti comunali, in quanto applicabili

Art. 14 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Perugia e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Imposta di bollo assolta con mod. F24 in data 13/04/2021 per € 64,00.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/1986.

Consta di quattordici intere pagine e quanto contenuto nella presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI GUALDO TADINO Pierluigi Coldagelli

Per E.S.A. S.p.A. Galilei Fausto

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.